

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'ACCESSO ALL'ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - ANNO 2024

1. **OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO:** Il presente Avviso Pubblico, in applicazione della DGR n. 1496/2023, è volto a individuare gli aventi diritto all'Assegno di Cura tra le persone ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza residenti nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale n. 5 per il periodo 01/01/2024 – 31/12/2024. L'assegno di cura non costituisce un vitalizio.

2. DESTINATARI

Sono destinatari dell'assegno di cura gli anziani non autosufficienti le cui famiglie attivano interventi di **supporto assistenziale** gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. Tali interventi sono volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare.

3. A COSA SERVE

L'assegno di cura serve a sostenere la famiglia nel proprio carico di cura della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali. In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di n. 2 assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'ATS N. 5 in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

4. REQUISITI D'ACCESSO

Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, la persona non autosufficiente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) deve essere residente e domiciliato in uno dei Comuni dell'ATS n. 5. E' ammesso a presentare richiesta il soggetto residente nell'ATS n.5, ma domiciliato in un Comune confinante con l'ATS n. 5 anche appartenente ad altra Regione.
- b) Deve aver compiuto 65 anni alla data di scadenza del presente avviso.
- c) Deve possedere la certificazione di invalidità civile pari al 100% e deve avere ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento.
- d) Deve usufruire di adeguata assistenza domiciliare prestata direttamente dalla famiglia nelle modalità verificate dall'Assistente sociale dell'ATS e per i casi di particolare complessità insieme all'Unità Valutativa Integrata. Gli interventi assistenziali possono essere gestiti anche da assistenti domiciliari privati in possesso di regolare contratto di lavoro. Si specifica che - ai sensi di quanto riportato nel "Patto per l'assistenza" - gli assistenti familiari dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura sono tenuti all'iscrizione all'*Elenco regionale degli Assistenti familiari* (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito presso i CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio.

5. ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

L'entità dell'Assegno di Cura è pari a € 200,00 mensili da erogare in favore degli aventi diritto, di norma con cadenza trimestrale, per la durata di 12 mesi (da gennaio 2024 a dicembre 2024) salvo interruzioni o scorrimenti. Il contributo 'Assegno di cura' non costituisce vitalizio.

6. COME E QUANDO FARE DOMANDA

Possono presentare la domanda:

- la persona anziana in situazione di non autosufficienza, in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita.
- I familiari o i soggetti delegati.
- Tutore/curatore/amministratore di sostegno che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana in caso di incapacità temporanea o permanente.

La domanda da predisporre su apposito modulo (Allegato A), debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- attestazione ISEE completa di DSU 2024 – ovvero la ricevuta attestante la presentazione della DSU. Si prevede l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE di tipo socio sanitario laddove più conveniente per il richiedente. Qualora entro il termine fissato per la presentazione delle domande non sia stata rilasciata ancora l'attestazione ISEE, è sufficiente la presentazione della DSU; in tal caso sarà cura dell'Ente acquisire d'Ufficio la certificazione ISEE dalla Banca dati INPS ai fini istruttori;
- copia del documento di riconoscimento dell'anziano non autosufficiente in corso di validità e in caso di altro richiedente anche copia del documento di riconoscimento di quest'ultimo unitamente ad apposita delega alla presentazione della domanda (Allegato B);
- dichiarazione sostitutiva attestante le modalità di gestione dell'assistenza;
- copia del verbale di invalidità civile e di possesso dell'indennità di accompagnamento o dell'assistenza personale continuativa erogata dall'INAIL;
- fotocopia del codice IBAN del conto corrente bancario o postale con indicazione del/gli intestatari dello stesso. **Non sarà possibile procedere all'erogazione del contributo ai soggetti titolari di conto corrente postale associato a libretto.**

Qualora l'intervento assistenziale sia gestito da assistenti domiciliari privati è necessario allegare: la seguente documentazione:

- a) una copia del regolare contratto individuale di lavoro dell'assistente familiare (lettera di assunzione tra le parti da cui risulti l'inquadramento lavorativo al livello "C" oppure "C Super");
- b) una copia dell'ultimo versamento effettuato all'INPS;
- c) una copia della documentazione attestante l'avvenuta iscrizione dell'assistente familiare all'Elenco Regionale gestito dai CIOF o dichiarazione attestante che l'adempimento sarà garantito entro 12 mesi dalla concessione del contributo.

La domanda completa degli allegati previsti, a pena di esclusione, deve essere presentata entro e non oltre

VENERDI' 5 aprile 2024 ORE 13.00

con le seguenti modalità:

- spedizione entro il medesimo termine con raccomandata A.R. a: Unione Montana del Montefeltro Piazza Conti n.1 - 61021 – Carpegna (PU);

- invio con posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: ats5montefeltro@emarche.it;
- consegna diretta **all'ufficio protocollo** dell'Unione Montana del Montefeltro Piazza Conti 1, Carpegna. L'Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

I modelli di domanda e ogni informazione utile potranno essere richiesti presso:

- Servizi Sociali del Comune di residenza;
- Ufficio di Promozione Sociale ATS n. 5 via della Gioventù, 1 - Macerata Feltria tel. 0722 728233
- Sul sito: www.unionemontana.montefeltro.pu.it.

I Servizi Sociali sono a disposizione per fornire supporto alla compilazione della domanda nelle giornate di martedì e giovedì, previo appuntamento telefonico al numero 0722 728233, presso gli Uffici di Macerata Feltria in Via Della Gioventù 1.

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande

- che verranno presentate oltre il termine di scadenza.
 - a) Per l'invio con raccomandata A/R farà fede il timbro postale.
 - b) Per le domande trasmesse tramite PEC farà fede la data di trasmissione.
 - c) Per la consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo a Carpegna farà fede la data di acquisizione al protocollo dell'Ente.
- che risulteranno incomplete della documentazione richiesta.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non si assume responsabilità alcuna.

8. INCOMPATIBILITA' con altri interventi

Il contributo 'Assegno di Cura' è alternativo con:

- il servizio di assistenza domiciliare (SAD);
- gli interventi "Home Care Premium" (HCP) dell'INPS;
- Assistenza Domiciliare indiretta per over 65 anni in situazione di particolare gravità di cui al F.N.A. "Disabilità Gravissima";
- gli interventi relativi al progetto "Vita Indipendente";
- non potranno essere accolte le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture di carattere residenziale ex L.R. 21/2016.

9. QUANDO PUO' ESSERE INTERROTTO E REVOCATO

Il contributo economico 'Assegno di Cura' viene interrotto al verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

- a) In caso di inserimento dell'assegnatario presso una struttura residenziale in maniera permanente;
- b) In caso di accesso agli interventi di cui al paragrafo denominato 'Incompatibilità' del presente avviso (punto 8);
- c) in seguito al mancato rispetto degli impegni assunti tra le parti e sottoscritti dal beneficiario nel PAI - *Piano di Assistenza Individualizzato* e del *Patto per l'Assistenza*, (verificati su base periodica dall'Assistente Sociale);
- d) alla perdita dei requisiti d'accesso al contributo previste al paragrafo 'Requisiti d'Accesso' del presente avviso (Punto 4);
- e) In caso di rinuncia scritta rilasciata dal soggetto richiedente/beneficiario
- f) In caso di decesso del beneficiario.

Nei casi di cui alle lettere e) e f) il pagamento dell'assegno relativo alla mensilità di riferimento, verrà corrisposto qualora l'evento si verifichi nella seconda metà del mese (dal 16esimo giorno).

Nel caso di inserimento temporaneo dell'assegnatario presso una struttura ospedaliera o residenziale per un periodo massimo di 30 giorni, l'assegno verrà mantenuto. Dopo tale periodo l'intervento si considera interrotto e revocato a meno che il supporto assistenziale di cui al Patto per l'Assistenza (PAI) venga comunque garantito (ricoveri di sollievo).

10. GRADUATORIA

Tenuto conto delle risorse disponibili e dei tempi previsti, al termine della fase istruttoria verrà formulata una graduatoria d'Ambito di durata annuale (dal 01/01/2024 al 31/12/2024). La graduatoria verrà formulata sulla base del valore dell'indicatore di reddito ISEE (dal minore in ordine crescente) e in caso di parità di indicatore ISEE il criterio seguito sarà la maggiore età del soggetto idoneo.

Al termine dell'istruttoria (30 giorni dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande) verrà data comunicazione degli esiti ai soggetti richiedenti attraverso la pubblicazione nel sito dell'Unione Montana del Montefeltro (www.unionemontana.montefeltro.pu.it), secondo modalità idonee a preservare il diritto alla riservatezza dei richiedenti (numero di protocollo di arrivo assegnato all'arrivo della domanda). I diretti interessati potranno comunque consultare la propria posizione presso gli uffici dell'ATS 5.

La graduatoria degli idonei verrà utilizzata fino alla concorrenza delle somme disponibili.

Le dichiarazioni prodotte in sede di domanda si intendono valide per l'intera durata della graduatoria.

L'inserimento in graduatoria non dà immediato diritto al contributo; l'erogazione dell'Assegno di Cura sarà subordinato alla sottoscrizione di un "patto" di assistenza domiciliare che individua i rispettivi impegni tra le parti a garanzia della realizzazione degli interventi assistenziali previsti nel **Piano Assistenziale Individualizzato (PAI)** redatto a seguito di valutazione socio sanitaria effettuata dall'assistente sociale.

Nel caso di decesso del beneficiario ammesso al contributo a seguito dell'istruttoria, per il quale non è stato possibile stipulare il patto di Assistenza (PAI) – ad es. decesso in fase di istruttoria della graduatoria o ammissione in caso di scorrimento -, il Patto si intende comunque perfezionato in virtù di quanto dichiarato nell'istanza di contributo e cioè "che a sostegno del soggetto non autosufficiente sono in atto interventi assistenziali".

Nei casi di revoca, cessazione o decesso previsti dal presente avviso, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Ai fini dello scorrimento della graduatoria, la mensilità si considera intera qualora l'evento che determina la cessazione del beneficio (revoca o decesso) si verifichi nella seconda metà del mese (dal 16° giorno). Lo scorrimento della graduatoria non è retroattivo.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno 2024 si verifichi l'assegnazione della quota regionale per l'intervento a favore di Anziani Non Autosufficienti 'Assegno di Cura', la graduatoria verrà utilizzata retroattivamente in favore dei soggetti idonei in graduatoria non ancora beneficiari per le mensilità spettanti (dal 1.1.2024) a copertura dell'intera annualità (compensazione).

11. VERIFICHE

L'Ente eseguirà tutti i controlli necessari, sulle informazioni auto-dichiarate e provvederà ad ogni adempimento conseguente la non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In tal caso oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, verrà altresì revocata anche l'assegnazione dell'assegno di cura.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità.

Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.

Ai sensi del Decreto legislativo 109/94, art. 4 comma 7, l'Ufficio si riserva inoltre la facoltà di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

L'Ufficio precederà inoltre alle seguenti verifiche:

- Al momento dell'approvazione della graduatoria verranno verificate d'Ufficio tutte le autocertificazioni relative allo stato di famiglia presentate con la domanda d'accesso.
- Ogni trimestre, e di norma prima dell'erogazione del contributo, l'Ente verificherà d'ufficio l'esistenza in vita dei beneficiari attraverso il Servizio Anagrafe del Comune di residenza.

12. PAGAMENTI

La riscossione dell'assegno di cura potrà avvenire da parte di:

- a) nel caso di anziano capace di intendere e di volere
 - anziano non autosufficiente (richiedente)
 - persona appositamente delegata dall'anziano
- b) nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (*amministratore di sostegno, tutore, curatore*).

Allegati

Allegato A – Modulo di domanda

Allegato B – Delega alla presentazione della domanda

Allegato C – Auto certificazione dello Stato di Famiglia

Allegato D - Delega alla riscossione